

II/ La sottoscritto/a HERMANN KOHLLOFFEL
 codice fiscale KHLHNG7C25Z11ZU
 in qualità di progettista dell'intervento di DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE,
 relativo all'immobile sito in Torino, indirizzo VIA NIZZA 40, di proprietà
 del/dei Sig./Sig.ri FS SISTEMI URBANI SRL

DICHIARA CHE:

<input checked="" type="checkbox"/>	l'ambito dell'intervento non è interessato da limitazioni all'attività edificatoria;
<input type="checkbox"/>	le opere che si intendono realizzare sono classificate in un tipo di intervento non soggetto ad autorizzazione;
<input type="checkbox"/>	sono indicate nel seguito le limitazioni all'attività edificatoria che interessano l'ambito dell'intervento e gli eventuali allegati con gli estremi delle autorizzazioni ottenute;

1. Limiti di tutela storico-ambientale¹

<input type="checkbox"/>	1.1.	Vincolo di tutela dei beni culturali (art. 10, 11 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio – allegato tecnico al PRGC tav. n. 14). E' richiesto il preventivo parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici (art. 21 D.Lgs. n. 42/2004) ² :	
		<input type="checkbox"/> il parere è allegato alla presente: parere/det. n° _____ del __/__/____	<input type="checkbox"/> il parere non è allegato ed è richiesto con la presente : si allegano le ulteriori copie degli elaborati desunte dal modello SE-ELA
<input type="checkbox"/>	1.2.	Vincolo di tutela dei beni paesaggistici ed ambientali (art. 136, art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)).	
		<input type="checkbox"/> L'autorizzazione non è necessaria in quanto le opere da eseguire riguardano esclusivamente l'interno dell'immobile e comunque non alterano lo stato dei luoghi e non modificano l'aspetto esteriore dell'edificio.	
		<input type="checkbox"/> E' prevista autorizzazione del Sett. Beni Ambientali della Regione Piemonte (art. 136, art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ³	
		<input type="checkbox"/> il parere è allegato alla presente: parere/det. n° _____ del __/__/____	<input type="checkbox"/> il parere non è allegato ed è richiesto con la presente : si allegano le ulteriori copie degli elaborati desunte dal modello SE-ELA
	1.2.1.	<input type="checkbox"/> Si richiede l' autorizzazione paesaggistica Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. Parte III - L.R. 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.	
<input type="checkbox"/>	1.3.	Vincolo di interesse archeologico e paleontologico⁴ (art. 10, 11 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio – allegato tecnico al PRGC tav. n. 15). E' richiesto il preventivo parere della Soprintendenza Archeologica:	
		<input type="checkbox"/> L'autorizzazione è allegata alla presente: det. n° _____ del __/__/____	<input type="checkbox"/> l'autorizzazione non è allegato ed è richiesto con la presente : si allegano le ulteriori copie degli elaborati desunte dal modello SE-ELA
<input type="checkbox"/>	1.4.	Vincolo di tutela ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di parco, Zone di salvaguardia) disciplinati dalle relative leggi regionali (L.R. n° 28/90 - L.R. n° 65/95 Fascia Fluviale del Po)	
		<input type="checkbox"/> P.T.O. – Piano Territoriale Operativo approvato con D.C.R. n. 981 – 4186 dell'8 marzo 1995	
		<input type="checkbox"/> Parco Po – Piano d'Area sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po approvato con D.C.R. n. 982 – 4328 dell'8 marzo 1995	
		<input type="checkbox"/> Piano d'Area integrativo Area delle Basse di Stura approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 8 del 12 febbraio 1999; approvazione della variante con D.C.R. n. 234-17401 del 30 maggio 2002.	
		<input type="checkbox"/> Piano d'Area del Sangone approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 133 del 29 ottobre 1998	
		<input type="checkbox"/> Parco Regionale di Superga approvato con legge regionale 14 novembre 1991, n. 55.	
		<input type="checkbox"/> il parere è richiesto con la presente : si allegano le ulteriori copie del progetto come desunte dal modello SE-ELA	
<input type="checkbox"/>	1.5.	Ambiti individuati dal PRGC ai sensi della legge regionale n. 56/1977 art. 24 (Norme generali per i beni culturali ambientali)	

<input type="checkbox"/> N.U.E.A. art. 10 – Zona urbana centrale storica: Edificio del gruppo: n° _ -	<input type="checkbox"/> N.U.E.A. art. 11 – Zone urbane storico-ambientali: <input type="checkbox"/> “edifici di particolare interesse storico” <input type="checkbox"/> “edifici caratterizzanti il tessuto storico”
2. Limiti di tutela ecologica⁵	
<input type="checkbox"/> 2.1. Vincolo idrogeologico ex R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e zona boscata che secondo il P.R.G. devono assolvere a funzione di salubrità ambientale e di difesa dei terreni (art. 30 L.U.R.);	
<input type="checkbox"/> Si allega relazione geologica asseverata per le aree soggette a vincolo idrogeologico di cui la L.R. 45/89	
<input type="checkbox"/> Si dichiara che il volume di scavo è inferiore a 50 mc; l'intervento non è pertanto soggetto ad autorizzazione (art. 11 comma d) L.R. n. 45/1989.	
<input type="checkbox"/> 2.2. Fascia di rispetto delle sponde dei fiumi, dei torrenti ⁶ (art. 29 L.U.R.);	
<input type="checkbox"/> Autorità di Bacino del Fiume Po (P.A.I./P.S.I./ P.S.F.F.).	<input type="checkbox"/> Autorità di bacino del Fiume Po.
<input type="checkbox"/> 2.3. Fascia cimiteriale (art. 27 L.U.R. comma 5);	
<input type="checkbox"/> 2.4. Fascia di rispetto attorno a edifici industriali, depositi di materiali insalubri o pericolosi, pubbliche discariche, opere di presa degli acquedotti, impianti di depurazione delle acque di rifiuto (art. 27 L.U.R., comma 7)	
<input type="checkbox"/> 2.5. Non ulteriore edificabilità o limiti di edificabilità relativi alle aree che per caratteri geotecnici non risultano idonee a nuovi insediamenti previsti dal Piano	
3. Limiti di tutela funzionale, per garantire il coerente uso del suolo nonché l'efficienza tecnica delle infrastrutture	
<input type="checkbox"/> 3.1. Fasce e zone di rispetto:	
<input type="checkbox"/> Stradale	<input type="checkbox"/> Ferroviario
<input type="checkbox"/> di Elettrodotto	<input type="checkbox"/> di Acquedotto
<input type="checkbox"/> di Gasdotto	<input type="checkbox"/>

Torino, li 07/10/2013

Progettista

Arch. HERMANN KOHLHOFFEL n° 5529

NOTE AL PROSPETTO LIMITI ALL'ATTIVITA' EDIFICATORIA

¹ **Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione del P.R.G.C. - art. 5 - Limiti all'attività edificatoria - comma 17.**
Limiti di tutela **storico-ambientale** che tendono a garantire il rispetto delle preesistenze storiche, monumentali, paesaggistiche, archeologiche, di particolare interesse ambientale. I punti da 1.1. a 1.3. sono ora ricompresi nel Titolo I del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352" Gli interventi, ricadenti in aree sottoposte a vincolo storico ambientale e idrogeologico, (di cui ai punti 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 2.1., sono sottoposti alla preventiva approvazione delle autorità competenti, in base alla normativa vigente, alla tutela del vincolo stesso e del vigente P.R.G., fatta salva l'approvazione dell'Amministrazione comunale per quanto di competenza (punto 17 art. 5 - Limiti all'attività edificatoria delle Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione del P.R.G.C.).

² DECRETO LEGISLATIVO recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137- "Articolo 22 Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 25 e 26, l'autorizzazione prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque per non più di trenta giorni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida."

³ **Legge regionale 32/2008 art.3.**

1.
La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, nel rispetto della procedura stabilita dal codice dei beni culturali e del paesaggio, è in capo alla Regione nei seguenti casi:
a) realizzazione di infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali di interesse sovracomunale;
b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 10.000 metri quadrati;
c) interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento o di ristrutturazione di edifici esistenti, pubblici o privati, che complessivamente prevedano una cubatura superiore a 10.000 metri cubi o a 3.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimento;
d) impianti per la produzione di energia con potenza superiore a 1000 chilowatt di picco;
e) linee elettriche ed elettrodotti superiori a 15 kilovolt, tralicci e ripetitori con altezze superiori a 30 metri;
f) funivie ed impianti di risalita con lunghezza inclinata superiore a 500 metri;

g) trasformazioni di aree boscate superiori a 30.000 metri quadrati.

2.

Nei casi non elencati dal comma 1 il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato ai comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 4.

3.

Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre gli interventi elencati all'articolo 149 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

⁴ **Norme Urbanistiche ed Edilizie di Attuazione del P.R.G.C - art. 5 - Limiti all'attività edificatoria - comma 18.**

Per gli interventi che vadano ad intaccare il sottosuolo, ricadenti in aree che il piano sottopone a vincolo paleontologico e archeologico, e' obbligatoria da parte del privato la comunicazione, almeno 60 gg. prima dell'inizio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Per gli interventi che vadano ad intaccare il sottosuolo, ricadenti nella zona centrale storica, e' obbligatoria la presentazione degli elaborati di progetto alla Soprintendenza Archeologica del Piemonte, prima del rilascio della concessione edilizia.

⁵ Limiti di **tutela ecologica**, tendono a garantire la qualità e la sicurezza degli insediamenti, nonché le preesistenze naturalistiche significative. Gli interventi ricadenti in aree edificabili sottoposte a vincolo di tutela ecologica (di cui al punto 2.5) debbono rispettare le prescrizioni contenute nella relazione geologico-tecnica relativa alle classi di edificabilità specificate al punto 7.3 delle N.U.E.A. (allegato B).

⁶ Tutti gli interventi, le modificazioni e le trasformazioni d'uso del suolo ricadenti in aree classificate esondabili nell'allegato tecnico n. 7 del P.R.G.C. sono sottoposti alle disposizioni ed alle procedure autorizzative contenute nel D.M. 11/3/1988 e nella L.R. 9/8/1989 n. 45.